

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

REGOLAMENTO PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE E FOTOGRAFICHE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Approvato con delibera di C.P. n. 90 del 19.12.2011

Il presente Regolamento è entrato in vigore in data 11 Gennaio 2012

ARTICOLO 1
OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di ripresa audiovisiva e fotografica delle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale, al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente, la più ampia e tempestiva diffusione e conoscibilità delle attività dell'organo assembleare, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
2. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l'attività di ripresa audiovisiva e fotografica effettuata direttamente dall'amministrazione provinciale con le modalità di cui all'articolo 2. Le riprese delle sedute pubbliche possono essere effettuate altresì da giornalisti e fotoreporter di testate giornalistiche e televisive, con le modalità e le condizioni indicate all'articolo 3, nonché dal pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi, con le modalità e alle condizioni indicate, rispettivamente, agli articoli 3 e 4.

ARTICOLO 2
ATTIVITÀ DI RIPRESA E DIFFUSIONE AUDIOVISIVA EFFETTUATA
DALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE CON MODALITÀ STREAMING

1. La Provincia di Pesaro e Urbino, per garantire la più ampia pubblicità dei lavori del Consiglio provinciale, realizza direttamente la ripresa e la diffusione audiovisiva delle sedute pubbliche in modalità streaming sul proprio sito web istituzionale, anche tramite piattaforme tecnologiche di provider privati, utilizzando preferibilmente servizi gratuiti anche comportanti una presenza pubblicitaria, purché non invasiva e corretta. Dette registrazioni restano disponibili in visione sul sito per tutta la durata del mandato amministrativo del Consiglio, dopodiché vengono archiviate su supporto magnetico/ottico per finalità conservative e di documentazione e ad esse è consentito l'accesso secondo le modalità di cui al capo V della legge 241/1990.
2. Il Presidente del Consiglio Provinciale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta consiliare, circa l'esistenza di videocamere e la relativa attività di ripresa e diffusione audiovisiva, ferma restando l'apposizione nella sala consiliare, anche ai

fini della conoscenza da parte del pubblico, di appositi cartelli recanti, in forma chiara e sintetica, l'avviso circa la presenza delle telecamere e la relativa diffusione via streaming delle immagini della seduta consiliare.

3. Le telecamere impiegate per la ripresa della seduta consiliare sono orientate così che il pubblico non venga, per quanto possibile, inquadrato. La ripresa sarà quindi limitata all'emiciclo riservato ai componenti del Consiglio Provinciale e della Giunta. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Provinciale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Riguardo all'esigenza di tutela della riservatezza valgono le disposizioni del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e quelle di cui all'articolo 5 del presente regolamento.
5. Ai sensi e per gli effetti del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", la Provincia di Pesaro e Urbino è individuata quale titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese audiovisive di cui al presente articolo.
6. Il gestore privato cui venga eventualmente affidato dalla Provincia l'incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito web della Provincia è parimenti individuato quale responsabile del trattamento dei dati acquisiti con le riprese di cui ai commi precedenti.
7. Le riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Provinciale, oltre che in modalità streaming, possono essere effettuate, assieme a quelle fotografiche, anche dal personale dell'Ufficio Informazione e Stampa nello svolgimento dei compiti di informazione, documentazione e divulgazione circa l'attività dell'Ente, cui tale ufficio è preposto, o da incaricati dal medesimo ufficio.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA NELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1. Le riprese audiovisive e fotografiche delle sedute pubbliche del Consiglio Provinciale da parte di giornalisti, fotoreporter e operatori di testate giornalistiche, emittenti televisive, attenendo all'esercizio del diritto di cronaca, sono in generale consentite, anche senza il consenso degli interessati, ai sensi del titolo XII, capo I del "*Codice in materia di protezione*

dei dati personali” e nel rispetto del Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all’art.139 del d.lgs.196/2003. Resta pertanto in capo a coloro che effettuano le riprese e ai responsabili delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che le pubblicano, ogni responsabilità per eventuali violazioni della normativa a tutela del trattamento dei dati personali e della pubblica diffusione dell’immagine.

2. I rappresentanti delle testate giornalistiche o delle emittenti televisive che intendano effettuare le riprese, dovranno accreditarsi presentando al Presidente del Consiglio Provinciale comunicazione del loro intendimento, anche verbalmente e immediatamente prima dell’inizio dei lavori del Consiglio.
3. L’attività di ripresa non potrà in alcun modo interferire o arrecare disturbo all’ordinato svolgimento della seduta consiliare. Il Presidente del Consiglio Provinciale si avvale dei poteri conferitigli dalla legge e dal regolamento del Consiglio Provinciale, per garantire che le modalità di ripresa audiovisiva, specie allorché siano copresenti in sala più emittenti televisive, non interferiscano con i lavori consiliari pregiudicandone l’ordinato svolgimento.
4. Non è consentito l’impianto di fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Considerato il pubblico interesse alla più ampia diffusione delle notizie concernenti i lavori del Consiglio Provinciale è consentito l’allaccio delle apparecchiature per le riprese audiovisive alla rete elettrica dell’amministrazione provinciale, per il tempo strettamente necessario all’effettuazione delle riprese.

ARTICOLO 4

ATTIVITÀ DI RIPRESA FOTOGRAFICA E AUDIOVISIVA EFFETTUATA DAL PUBBLICO CHE ASSISTE AI LAVORI

1. Le riprese delle sedute consiliari possono essere effettuate anche da persone presenti tra il pubblico che assiste ai lavori del Consiglio, con propri mezzi e senza possibilità di allaccio alla rete elettrica della provincia, purché i Consiglieri e il pubblico presenti siano stati debitamente informati all’inizio della seduta, dal Presidente del Consiglio, di tali riprese e delle successive modalità di diffusione. Queste ultime devono realizzarsi nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e di trattamento dei dati personali con particolare riguardo ai dati sensibili, nonché delle disposizioni di legge le quali stabiliscono che la pubblica diffusione dell’immagine deve avvenire in modo da non pregiudicare l’onore, la reputazione o il decoro dell’individuo.

2. Per poter effettuare le riprese i soggetti di cui al comma precedente devono essere espressamente autorizzati dal Presidente del Consiglio Provinciale a seguito della presentazione, anche immediatamente prima dell'inizio della seduta, di una richiesta contenente:
 - a. le generalità di colui che effettua la ripresa;
 - b. le modalità e le finalità (documentaristica, divulgativa, informativa) delle riprese;
 - c. le modalità di diffusione (radiotelevisiva, web, diretta, differita, ecc.);
 - d. una dichiarazione con la quale colui che effettua la ripresa assume l'obbligo:
 - i. di trattare i dati personali contenuti nel documento audiovisivo realizzato nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
 - ii. di rispettare le norme del presente regolamento anche per quanto concerne il divieto di interferire o arrecare disturbo all'ordinato svolgimento delle sedute consiliari;
 - iii. di non utilizzare le immagini a scopo di lucro, ma esclusivamente per le finalità dichiarate nell'istanza;
 - iv. di astenersi da qualsiasi artificiosa manipolazione del contenuto del documento audiovisivo realizzato.

Il Presidente del Consiglio, acquisita la richiesta e valutatene le finalità, autorizza l'effettuazione delle riprese. L'autorizzazione rilasciata comporta, per chi effettua le riprese, il rispetto degli obblighi sopra richiamati ed in particolare l'assunzione di responsabilità in caso di violazione delle norme di legge indicate al comma 1.

ARTICOLO 5

LIMITAZIONI ALLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE

1. Il Presidente del Consiglio Provinciale dispone il divieto di effettuazione delle riprese audiovisive di cui al presente regolamento, ogni qualvolta le discussioni consiliari riguardino dati personali, qualificati come sensibili e giudiziari ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, la cui indebita divulgazione lederebbe la riservatezza dei soggetti ai quali si riferiscono.
2. In ogni caso il Presidente del Consiglio Provinciale, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati personali, richiama i componenti del Consiglio e tutti coloro che intervengono alla seduta, all'esigenza di rispettare rigorosamente, nella discussione, il principio di stretta necessità nel trattamento dei dati, evitando quindi di divulgare dati

personali non strettamente attinenti alla discussione, o comunque esorbitanti o inopportuni rispetto alle finalità del dibattito.

3. Il Presidente del Consiglio Provinciale, ai sensi dell'art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno per ragioni di tutela della privacy e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

ARTICOLO 6 NORME FINALI

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali, nonché, per i profili ad esso attinenti, le norme del regolamento del Consiglio Provinciale e del regolamento provinciale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile come richiamato dall'art. 115 del regolamento del Consiglio Provinciale e delle Commissioni Consiliari, entra in vigore il 15° giorno successivo a quello della sua affissione all'albo pretorio della Provincia.